

RICHIESTA ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

(cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune)

Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall' art. 5 del Decreto Legge n. 5/2012 convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) compilando il modulo di dichiarazione allegato. Sarà rilasciata, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ricevuta di comunicazione di avvio del procedimento, che conterrà la seguente formulazione "Si comunica che a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) questo Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa, e che , trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti , l'iscrizione (o il cambio di indirizzo) si intendono confermati". Resta fermo l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti di coloro che inoltrano le comunicazioni a mezzo delle modalità elencate di seguito, nonché degli eventuali controinteressati , secondo quanto disposto dalla Legge 241/1990.

Condizione di ricevibilità della dichiarazione è che la stessa sia compilata nelle parti obbligatorie , relative alle generalità, e che la stessa si accompagnata dal documento di riconoscimento del/degli interessato/i.

L'Ufficiale d'anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le registrazioni, e procede all'iscrizione (o cambio indirizzo) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Il Comune di nuova iscrizione potrà, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del Comune di precedente iscrizione, rilasciare solo la certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate.

Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall'estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'Ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell'iscrizione effettuata il Comune di provenienza o di iscrizione AIRE , inoltrando a quest'ultimo i dati forniti dall'interessato, attraverso il Modello APR4 ridefinito d'intesa con l'ISTAT. Il Comune di provenienza provvederà, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione dal nuovo comune di iscrizione, a sua volta alla cancellazione dell'interessato, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro cinque giorni all'invio al nuovo comune di iscrizione dei dati integrati e corretti.

Da questo momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.

Con riguardo ai cittadini appartenenti all'Unione Europea provenienti dall'estero, l'Ufficiale

d'anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.

Per i cittadini extracomunitari la verifica della regolarità del soggiorno precede l'iscrizione anagrafica.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica. Trascorso tale termine senza che siano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data di presentazione della dichiarazione (art. 20 L. 241/1990 Istituto del silenzio assenso).

In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà effettuata (considerato il rilievo penale delle dichiarazioni mendaci) la segnalazione alle Autorità di Pubblica sicurezza per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Normativa di riferimento: Decreto Legge n. 5/2012 convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012.

Requisiti richiesti: Avere dimora abituale nel comune.

Documenti da presentare:

- Un documento di riconoscimento valido.
- Comunicazione cessione fabbricato sottoscritto dal proprietario se l'immobile non è di proprietà del dichiarante o contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate
- Se l'immobile è di proprietà del dichiarante non serve alcuna comunicazione

Termini per la presentazione: Contestuale alla richiesta

Ufficio competente: Unità Operativa Anagrafe

Responsabile: Segretario Comunale

Indirizzo: Piazza Nascimbeni 16

Telefono: tel: 0433/70026

Indirizzo e-mail: anagrafe@com-paularo.regione.fvg.it

Orario: Lun al ven 10.00 alle 12.00 sab. 9.30 -11.30

COME CHIEDERE L'ISCRIZIONE APR

I cittadini che intendono trasferirsi nel comune di Paularo devono scaricare il modulo di iscrizione o ritirarlo presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafico e compilarlo in ogni parte.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) con le seguenti modalità:

- 1) presso lo sportello comunale;
- 2) a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Paularo - Ufficio Anagrafe – Piazza Nascimbeni, 16 33027 Paularo (UD)
- 3) a mezzo fax 0433/70844
- 4) per via telematica . -MAIL semplice: servizi.demografici@com-paularo.regione.fvg.it - anagrafe@com-paularo.regione.fvg.it - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: comune.paularo@certgov.fvg.it

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.